

Contrattazione integrativa del 17.5.2004
CONTRATTO INTEGRATIVO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEGLI
ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PREVISTI DAL CCNL
1998/2001

CAPO 1

Determinazione della ripartizione delle risorse da destinare all'istituto della progressione economica del personale all'interno della categoria e agli istituti del trattamento accessorio, di cui agli art. 67 e 68 del CCNL 1998/2001 – ed art.4 del ccnl 2000/01 anno 2004.

Le Delegazioni di Parte pubblica e di Parte sindacale

VISTO che l'art.4 – comma 2 – del CCNL stipulato il 9.8.2000 prevede che: *“La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell'art.67 tra le finalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 68 (...)”*;

VISTO l'art.67 *“Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale”* del CCNL 1998/2001;

VISTO l'art.68 *“Utilizzo del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale”* del CCNL 1998/2001;

VISTO l'art.70 – comma 2 - del CCNL 1998/2001 e l'art.4 del CCNL 2000/01 che disciplinano l'ammontare di risorse da destinare all'istituto dell'indennità di posizione e di risultato del personale di categoria EP, che per l'anno 2004 risultano essere pari ad euro 184.041,62;

VISTO l'art.72 *“Finanziamento della progressione economica all'interno della categoria”* del CCNL 1998/2001;

VISTO l'art.4 del CCNL 2000/01;

VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.10.2000, in seguito a richiesta avanzata dalle rappresentanze sindacali, ha deliberato di destinare al fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art.67 del CCNL 1998/2001 risorse proprie pari al 2% del monte salari 1997, per le finalità di cui all'art.68 e all'art.70 – comma 2 – lett. c), nonché risorse aggiuntive finalizzate all'incremento del fondo stesso, in conformità a quanto previsto dall'art.67 – comma 4 – tenuto conto sia di quanto disposto dall'art.72, sia del processo di riorganizzazione, dell'attivazione dell'Ateneo a rete di sedi e di nuovi servizi.

VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.3.2001, in seguito ad istanza avanzata dalle rappresentanze sindacali, ha deliberato di destinare all'istituto dei progetti finalizzati, previsti dall'art.68, comma 2, lett.d) del CCNL 1998/2001, uno stanziamento aggiuntivo, ai sensi dell'art.67 - comma 4 -, pari a Lit.150.000.000 (euro 77.468,53), (di cui Lit.50.000.000 erano stati destinati alla realizzazione del progetto finalizzato alla progressiva riduzione dell'arretrato a carico dell'ufficio pensioni ed indennità, che terminerà nei primi mesi dell'anno 2004, utilizzando i fondi dell'anno 2003);

VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.7.2001, in seguito ad istanza sindacale, ha deliberato di destinare all'istituto della responsabilità di cui all'art.63 del CCNL 1998/2001, uno stanziamento aggiuntivo, ai sensi dell'art.67 - comma 4 -, pari a Lit.150.000.000 (euro 77.468,53);

VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.4.2002, su richiesta delle parti negoziali, ha deliberato di incrementare il fondo di cui all'art. 63 "Indennità di responsabilità" del CCNL 1998/2001 di un importo pari ad euro 31.000, nonché quello di cui all'art.68 - comma 2 - lett.d) (istituto della produttività collettiva e miglioramento dei servizi) di un importo pari ad euro 46.500, alla luce di quanto previsto all'art.67 - comma 4 - ed in conseguenza dell'istituzione, nell'anno 2002, di nuove Facoltà e Dipartimenti;

VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16.7.2003, su richiesta delle parti negoziali, ha deliberato di incrementare le risorse relative al trattamento accessorio, ai sensi dell'art.67 - comma 4 - del CCNL, per un importo complessivo pari ad euro 154.937, di cui euro 77.468, a decorrere dall'anno 2003, per far fronte all'incremento dei compensi accessori dei collaboratori ed esperti linguistici nonché per incrementare le risorse complessive del trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo ed euro 77.468, a decorrere dall'anno 2004, che le parti negoziali (nell'incontro dell'11.7.2003) si sono impegnate ad utilizzare per la definizione delle posizioni di responsabilità conseguenti al nuovo assetto riorganizzativo di Ateneo;

VISTO il contratto integrativo del 31.10.2003 con il quale le parti negoziali hanno concordato di destinare, a decorrere dall'anno 2003, euro 14.719 (a valere sulle risorse relative al suddetto stanziamento aggiuntivo di euro 77.468) per incrementare i compensi accessori degli esperti e collaboratori linguistici (oggetto di successivo accordo negoziale);

CONSIDERATO che le risorse complessive disponibili per il trattamento accessorio dell'anno 2004 (ai sensi dell'art.67 del CCNL 1998/2001, art.66

CCNL 1998/2001, art.70 comma 2 CCNL1998/2001, dell'art.4 del CCNL 2000/01 e comprensivo delle risorse disponibili per le progressioni economiche all'interno della categoria) ammontano ad euro 1.631.731,47;

RITENUTO OPPORTUNO garantire, a decorrere dall'anno 2004, per il fondo della produttività collettiva e miglioramento dei servizi l'importo minimo di euro 357.244,5 (corrispondente all'importo medio corrisposto negli anni 2000/2001/2002 per l'istituto in argomento);

RITENUTO OPPORTUNO, infine, incentivare adeguatamente il personale tecnico-amministrativo impegnato nel processo riorganizzativo di Ateneo, costantemente finalizzato al raggiungimento di sempre più elevati livelli di efficienza, efficacia e produttività dell'attività tecnico-amministrativa che ha comportato, altresì, un incremento della qualità e della quantità di lavoro ed un potenziamento dei servizi resi, le parti, nell'ambito delle funzioni che caratterizzano i rispettivi ruoli, ritengono opportuno sollecitare il Consiglio di Amministrazione affinché si possa procedere ad un ulteriore stanziamento di risorse, una tantum, per detto fondo nell'anno 2004, ai sensi dell'art.67 – comma 4, del CCNL, al fine di incrementare detto importo medio;

CONCORDANO

1. di ripartire, per l'anno 2004, le risorse da destinare al finanziamento degli istituti della progressione economica del personale all'interno della categoria nonché della produttività collettiva ed individuale, di cui agli artt. 67 e 68 del CCNL 1998/2001 e all'art.4 del CCNL 2000/01, così come previsto dalla normativa citata in premessa, nel modo seguente:
(importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro)

• **Progressione economica del personale all'interno della categoria:
(art.56 del CCNL 9.8.2000)**

- a) per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche già attivate alle date del 9.8.2000 e del 9.8.2002, ai sensi del contratto integrativo del 1.2.2001
Euro 313.874,47;
- b) per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche da attivare alla data del 9.8.2004 sulla base di criteri selettivi da concordare con successivo accordo
Euro 39.712,30

TOTALE STANZIAMENTO Euro 353.586,77

La parte pubblica, su richiesta della parte sindacale, si impegna a richiedere ai competenti Organi Accademici un ulteriore stanziamento di fondi, ai sensi dell'art.67 – comma 4 – del CCNL.

- **Progetti finalizzati** **Euro 38.734,00**
(contratti integrativi del 17.5.2001 e del 7.5.2002, così come modificati al Capo 2 del presente accordo)

Tali risorse vengono finanziate, in parte, mediante l'utilizzo dei residui degli anni 2001/2002/2003 relativi a tale istituto (come previsto dall'art.68 – comma 4 – del CCNL 1998/2001) e per la parte restante mediante l'utilizzo delle risorse del trattamento accessorio, di cui all'art.67 del CCNL 1998/2001 relative all'anno 2004.

- **Disagio e rischio** **Euro 77.000**
(art.68 - comma 2 - lett. c) del CCNL 1998/2001)

Le parti si riservano la possibilità di ridefinire il predetto importo, qualora venga ritenuto necessario, una volta determinate le economie dell'istituto in argomento risultanti dall'anno 2003. Di conseguenza, in tal caso, verrà ridefinito anche lo stanziamento della produttività collettiva per l'anno 2004.

- **Indennità di responsabilità – categorie contrattuali B-C-D** **Euro 348.122**
(art.63 del CCNL 1998/2001)

- **esperti e collaboratori linguistici** **Euro 14.719**
i criteri riguardanti la ripartizione delle risorse in argomento saranno oggetto di successivo accordo negoziale

- **Produttività collettiva e miglioramento dei servizi:** **Euro 419.771,52**
(art.68 – comma 2 – lett. d) del CCNL 1998/2001)

(importo comprensivo di euro 2.000 da accantonare per l'eventuale utilizzo delle stesse da parte della apposita Commissione, di cui all'art.58 del CCNL1998/2001, nell'ambito dei ricorsi avverso la ripartizione del fondo per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi)

Le parti si riservano la possibilità di ridefinire il predetto importo, qualora venga ritenuto necessario, una volta determinate le economie dell'istituto del disagio e rischio di cui sopra, relative all'anno 2003.

La parte pubblica, su richiesta della parte sindacale, si impegna a chiedere al Consiglio di Amministrazione un ulteriore stanziamento di fondi, una tantum, per l'anno 2004, ai sensi dell'art.67 – comma 4- CCNL, da ripartire così come indicato al Capo 3 del presente accordo.

- **Risorse relative alle economie part-time ai sensi e nei limiti di cui all'art.1 – comma 57 – e seguenti della Legge n.662/1996:**

tali risorse verranno utilizzate, in parte, per finanziare l'istituto del disagio/rischio qualora le risorse già destinate per detta finalità non fossero sufficienti. Le somme residue confluiranno nel fondo relativo alla produttività collettiva e miglioramento dei servizi, da ripartire così come previsto al Capo 2 del presente accordo.

2. Le somme non utilizzate nel corrispondente esercizio finanziario saranno portate in aumento delle risorse dell'anno successivo, così come previsto dall'art.68 – comma 4, fatta salva la specifica finalizzazione già definita.

CAPO 2

Determinazione dei criteri generali relativi al sistema di incentivazione del personale tecnico-amministrativo

Le Delegazioni di Parte pubblica e di Parte sindacale

CONSIDERATO CHE l'art.4 – comma 2 – lett. b) del CCNL, stipulato il 9.8.2000, include tra le materie oggetto di negoziazione collettiva integrativa: *"i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e il miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici"*.

CONSIDERATO CHE l'art.4 – comma 2 – lett. c) del CCNL 1998/2001 include tra le materie oggetto di negoziazione collettiva integrativa: *"i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto dall'art.59 – comma1(...)"*;

CONSIDERATO CHE l'art.4 – comma 2 – lett. d) del CCNL, stipulato il 9.8.2000, include tra le materie oggetto di negoziazione collettiva integrativa: *"i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio (...)"*.

CONSIDERATO CHE l'art.4 – comma 2 – lett.p) del CCNL, stipulato il 9.8.2000, include tra le materie oggetto di negoziazione collettiva integrativa: *"i criteri generali in materia di indennità di responsabilità, secondo quanto previsto dall'art.63, comma 2"*;

VISTO l'art.56 "*Progressione economica all'interno della categoria*" del CCNL stipulato il 9.8.2000;

VISTO l'art.59 "*Criteri di selezione ai fini della progressione economica all'interno della categoria*" del CCNL 1998/2001;

VISTO l'art.63 "*Indennità di Responsabilità*" del CCNL 9.8.2000;

VISTO l'art.68 "*Utilizzo del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale*" del CCNL 1998/2001;

CONCORDANO

- **Progressione economica del personale all'interno della categoria:**
(art.56 del CCNL 9.8.2000)

Annualmente le parti negoziali ai sensi dell'art.68, comma 2, lett.a) del CCNL, determinano l'importo da destinare al fondo per la progressione economica orizzontale.

A decorrere dalla data del 9.8.2004, detto fondo verrà utilizzato per intero, come previsto dall'art.68, comma 3 del CCNL, al fine di corrispondere incrementi economici nelle corrispondenti categorie professionali a seguito di selezioni da attivarsi con cadenza biennale, ai sensi dell'art.59 del CCNL.

Al termine di tali procedure selettive, alle quali potranno partecipare le unità di personale che hanno maturato tre anni di effettivo servizio nelle posizioni economiche, alla data del 9.8 di ciascun biennio, verrà costituita un'unica graduatoria di merito per tutte le categorie, da redigersi sulla base di indicatori ponderati (oggetto di successivo accordo negoziale), da utilizzare fino ad esaurimento del budget stanziato.

- **Indennità di responsabilità – categorie contrattuali B-C-D**
(art.63 del CCNL 1998/2001)

Il contratto integrativo del 14.11.2001 viene così integrato:

Indennità da attribuire a decorrere dall'anno 2004:

CATEGORIA A	da 45 punti a 50 punti	Euro 3.442,70
CATEGORIA B	da 39 a 44 punti	Euro 2.754,16
CATEGORIA C	da 33 a 38 punti	Euro 1.922,17

CATEGORIA D	da 27 a 32 punti	Euro 1.491,84
CATEGORIA E	da 21 a 26 punti	Euro 1.147,56
CATEGORIA F	sotto 20 punti	Euro 918,05

- **Disagio e rischio**

(art.68 - comma 2 - lett. c) del CCNL 1998/2001)

a decorrere dall'anno 2004 vengono remunerate le seguenti indennità di disagio e rischio negli importi e con le modalità sottoindicate:

1) per il personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali e della Commissione Elettorale Centrale, in occasione delle elezioni degli Organi di Ateneo di cui all'art.4 dello Statuto e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari:

Vengono riconosciute al personale tecnico-amministrativo componente i seggi elettorali suddetti e alla Commissione Elettorale Centrale, le seguenti indennità di disagio:

- **Euro 413,16** complessivi, per elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro e al lordo degli oneri a carico del dipendente) per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo componente della **Commissione Elettorale Centrale**;
- **Euro 98,13** complessivi, per elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro ed al lordo degli oneri a carico del dipendente) per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali in qualità di **segretario e di scrutatore**, importo commisurato circa al 50% del compenso erogato ai segretari e scrutatori nelle elezioni politiche; **Euro 15,49** aggiuntivi, per elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro e al lordo degli oneri a carico del dipendente), da corrispondere al personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali, per ciascuna delle votazioni bandite nelle giornate previste;
- **Euro 123,95** complessivi, per elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro ed al lordo degli oneri a carico del dipendente) per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali in qualità di **Presidente**, importo commisurato circa al 50% del compenso erogato ai Presidenti dei seggi nelle elezioni politiche; **Euro 15,49** aggiuntivi, per elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro e al lordo degli oneri a carico del dipendente), da corrispondere al personale

tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali, per ciascuna delle votazioni bandite nelle giornate previste.

2) Indennità di rischio da laboratorio:

Con successivo accordo verrà definita la disciplina per l'attribuzione di detta indennità.

3) Indennità di cura e governo degli animali:

Viene riconosciuta a favore del personale che si occupa in modo continuativo della cura e governo degli animali.

Gli aventi diritto sono coloro che operano attivamente all'interno degli Stabulari di Ateneo e l'individuazione è effettuata del Responsabile della Struttura.

L'importo erogato è fissato pari a **300 Euro lordi per il periodo di un anno.**

L'indennità può essere revocata con provvedimento del Direttore Amministrativo, con effetto a decorrere dal mese successivo al provvedimento, nei confronti del personale che abbia dato luogo a disservizi. Il provvedimento è adottato su proposta del Responsabile della Struttura, con l'osservanza del contraddittorio nei confronti dell'interessato, previa informazione alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali.

4) Indennità di front office

Viene riconosciuta l'indennità in argomento al personale che, risultando impegnato nell'attività di ricevimento, informazione, orientamento ed assistenza agli studenti, svolge non meno di 9 ore settimanali di front office, con le seguenti modalità:

- al personale che svolge la propria attività nell'Ufficio Esami di Stato, Ufficio Orientamento agli Studi, Ufficio 150 ore, Ufficio Benefici, Ufficio Rapporti Internazionali, verrà corrisposta, per i giorni di effettiva presenza, una indennità giornaliera pari ad **euro 2,5**;
- al personale che svolge la propria attività nelle Segreterie Studenti, tenuto conto del maggior disagio connesso all'entità dell'affluenza studentesca più elevata, verrà corrisposta, per i giorni di effettiva presenza, una indennità giornaliera pari ad **euro 4**.

Nel computo della durata del front office si tiene conto dell'orario di apertura al pubblico dello sportello e dell'orario di ricevimento telefonico.

L'indennità è erogata annualmente ed è cumulabile con altre voci del trattamento accessorio.

L'individuazione degli aventi diritto avviene su indicazione del Responsabile del Servizio che può modificare gli aventi diritto in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal personale .

5) Indennità di guida:

da riconoscere per attività di servizio svolta fuori e all'interno della provincia ed esclusivamente a coloro che in maniera continuativa e principale svolgono mansioni di autista, nonché per l'unità di personale addetta al servizio di posta interna: **euro 0,08** per Km. percorso;

In merito alle sottoindicate indennità, si premette che:

- per orario di servizio si intende la ripartizione costante nella settimana dell'orario di lavoro comunicato ufficialmente ai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale;
- *per turno si intende la rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario di lavoro;*
- per servizio notturno si deve intendere, pertanto, lo svolgimento, nell'ambito dell'orario di servizio, dell'attività lavorativa nella fascia fra le ore 22 e le ore 6.

6) Indennità di servizio notturno e di turno notturno nella misura di **Euro 15,49** per ogni servizio o turno svolto e per un massimo di 15 turni al mese.

7) Indennità di servizio festivo e di turno festivo nella misura di **Euro 15,49** a giornata.

- il **servizio festivo** dà diritto alla relativa indennità solo se è di almeno **due ore**.
- il **turno festivo** dà diritto alla relativa indennità solo se è di almeno **quattro ore**.

Il servizio o il turno festivo si possono avere in Strutture che erogano Servizi pubblici essenziali (individuati nella regolamentazione decentrata relativa al diritto di sciopero).

8) Indennità di servizio di turno pomeridiano nella misura di **Euro 6,20** per ogni turno e per un massimo di 15 turni al mese; detta indennità viene corrisposta anche nel caso in cui il turno cada di sabato mattina;

9) Indennità per chiamate di emergenza, ossia di chiamate di pronto intervento volte alla salvaguardia di attrezzature o impianti, nella misura di **Euro 15,49** a chiamata, oltre al pagamento del lavoro straordinario per le ore effettivamente svolte;

10) Indennità di reperibilità - con successivo accordo verrà definita la disciplina per l'attribuzione di detta indennità.;

11) Indennità ai componenti delle Commissioni di seggio per il reclutamento dei professori e ricercatori.

Vengono riconosciuti compensi pari ad **Euro 41,31** lordi al giorno per il **Presidente** ed ad **Euro 33,57** lordi al giorno per i **componenti** delle Commissioni di seggio per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari.

12) Indennità da corrispondere agli addetti locali per la prevenzione e ai Referenti locali per le attività di pertinenza del Servizio Tecnico.

Viene riconosciuta, a decorrere dall'anno 2004, a ciascun addetto/referente una indennità annua pari al prodotto tra **Euro 309,87** (Lit.600.000) unitari e il "fattore di complessità" previsto per la corrispondente Struttura, così come indicato nel regolamento per l'individuazione e la designazione degli addetti locali per la prevenzione e referenti locali per le attività di pertinenza del Servizio Tecnico.

- **Progetti finalizzati**

(contratti integrativi del 31.5.2001 e del 7.5.2002)

il punto 3 - lettera **b** "**orario di esecuzione del progetto**" - del contratto integrativo del 31.5.2001, relativo alla definizione di criteri per l'attivazione dei progetti finalizzati, viene così modificato :

"sono svolti al di fuori dell'orario di lavoro e non danno diritto a compenso per lavoro straordinario, nè a recupero delle ore prestate. Comunque l'attività svolta per tali finalità dovrà necessariamente risultare dagli ordinari mezzi di rilevazione delle presenze";

il punto **g**. "**Commissione per il giudizio di ammissibilità e valutazione dei risultati**" del predetto contratto integrativo, viene così modificato:

" Una Commissione, come di seguito costituita, sulla base dei criteri sottoindicati, valuterà l'ammissibilità dei progetti finalizzati con riguardo al loro carattere strategico per lo sviluppo dell'Ateneo, nonché i risultati raggiunti dai progetti attivati:

- 1) Il Direttore Amministrativo (o suo delegato);*
- 2) Il Dirigente della Direzione Risorse Umane (o suo delegato);*
- 3) Il Responsabile dell'Ufficio Formazione ed Organizzazione (o suo delegato);*
- 4) Il Presidente della Conferenza dei Direttori di Dipartimento (o suo delegato).*

La predetta commissione potrà avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, del parere di esperti all'uopo dalla stessa individuati."

Detta Commissione, così modificata, dovrà provvedere a valutare i risultati dei progetti attivati negli anni precedenti non ancora terminati.

- **Produttività collettiva e miglioramento dei servizi:**

(art.68 - comma 2 - lett. d) del CCNL 1998/2001)

a) Determinazione delle risorse da destinare a detto istituto:

annualmente le parti negoziali, in conformità a quanto previsto all'art.4 del CCNL 1998/2001, determineranno l'ammontare di risorse finalizzate all'incentivazione della produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi per il personale tecnico-amministrativo in servizio, nell'anno di riferimento.

b) Criteri di ripartizione delle risorse di cui al punto a) tra le Strutture dell'Ateneo:

Annualmente le risorse da destinare al personale tecnico-amministrativo, per le finalità in argomento, verranno ripartite, entro il mese di maggio, tra le Strutture dell'Ateneo in base alla dotazione organica risultante dal processo di riorganizzazione.

c) Criteri di incentivazione del personale tecnico-amministrativo:

Le singole strutture, **al termine dell'anno di riferimento, dovranno utilizzare la somma loro assegnata, per incentivare il personale tecnico-amministrativo**, nel modo seguente:

- 1c) un importo giornaliero fisso (calcolato dalla Direzione Economico-Finanziaria come sottoindicato) da assegnare per la presenza in servizio, valutata** assumendo a 100 il numero massimo dei giorni annui di servizio valutabili per la presenza di un'unità di personale con contratto di lavoro subordinato ed in servizio a tempo pieno. Il calcolo dei giorni di presenza da incentivare nell'anno di riferimento risulterà sottraendo da tale numero massimo di giorni il totale delle assenze effettuate (**ad eccezione di quelle per ferie, recupero di lavoro straordinario, permessi sindacali, astensione obbligatoria per maternità, congedo previsto per il personale esposto al rischio delle radiazioni ionizzanti, donazioni di sangue, partecipazione come componente di seggi elettorali, permessi per condizione di handicap di particolare gravità (Legge 104/1992), missione per conto dell'Ateneo, 150 ore diritto allo studio**). Pertanto un'assenza di 100 giorni farà perdere al dipendente il diritto a beneficiare di detta incentivazione.

Qualora un dipendente venga assunto o cessi dal servizio in corso d'anno, tenuto conto che la presenza in servizio deve essere calcolata rapportando a 100 il numero massimo dei giorni di presenza annui; il numero massimo dei giorni di presenza retribuibili va rapportato, in proporzione, al numero dei mesi di servizio.

(Es: dipendente assunto dal 1.10.1996: $100:12 = X:3 = 25$ giorni. Pertanto, un giorno di assenza inciderà sulla quota di presenza per 1/25.)

Relativamente ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale (art.18 del CCNL 1998/2001) gli eventuali compensi derivanti dalla quota incentivante la presenza dovranno essere rapportati alla effettiva durata della prestazione lavorativa.

Pertanto il numero massimo dei giorni di presenza verrà rapportato alla percentuale della prestazione lavorativa prevista. (Es: per un dipendente con contratto a tempo parziale pari al 75% si dovrà calcolare la presenza in servizio annua partendo da un numero di giorni di presenza massimo pari a 75; un giorno di assenza inciderà sulla quota di presenza per 1/75).

L'importo giornaliero fisso predetto verrà calcolato annualmente dalla Direzione Economico Finanziaria nel modo seguente:

- si dovrà procedere a determinare il 25% delle risorse di cui al punto a);
- detta somma dovrà essere ripartita tra il numero totale di quote da distribuire nell'Ateneo (pari al numero totale di posti previsti nella dotazione organica);
- tale importo unitario verrà diviso per 100 corrispondente al numero massimo dei giorni annui di servizio di ogni unità di personale

2c) la quota restante per remunerare il grado di raggiungimento dei risultati rispetto agli adempimenti della struttura ed agli obiettivi fissati dalla stessa e l'intensità della partecipazione individuale alle diverse attività, applicando il sistema di valutazione di cui all'art.58 del CCNL.

Al fine di poter pervenire ad una valutazione consuntiva delle prestazioni dei singoli dipendenti, in conformità a detto disposto contrattuale, si rende necessaria l'applicazione delle seguenti procedure:

- **il Responsabile di Struttura, entro il mese di marzo di ciascun anno, dovrà definire alcuni obiettivi, connessi alle attività da svolgere nell'ambito dei diversi settori di competenza, che avrà cura di comunicare rispettivamente ai responsabili di singole articolazioni, ove formalmente costituite, o ai dipendenti interessati a seconda che si tratti di strutture articolate in più unità organizzative o meno. Comunicazione dovrà essere altresì data all'Area Risorse Umane.**

Limitatamente alle fattispecie in cui siano previste Strutture articolate in più unità organizzative, i singoli responsabili delle stesse unità, nel rispetto ed in coerenza con i criteri e gli obiettivi fissati dal Responsabile di Struttura, dovranno a loro

volta formulare, nei confronti del personale sottoposto, specifici e mirati obiettivi, avendo cura di trasmetterli al Responsabile di Struttura.

- **Una volta determinati gli obiettivi individuali, il Responsabile della Struttura comunicherà, per iscritto, il piano dei medesimi a tutto il personale della Struttura stessa.**
- al termine dell'anno di riferimento il Responsabile di struttura, coadiuvato, per la sfera di rispettiva competenza, da ciascun responsabile di singole articolazioni, ove previste, dovrà procedere alla valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, afferenti alla propria Struttura, in relazione agli obiettivi programmati, **agli adempimenti di competenza e all'intensità della partecipazione individuale alle diverse attività**, utilizzando gli indicatori di **efficienza, efficacia e produttività quali: qualità delle prestazioni individuali con particolare riguardo alla capacità di proporre soluzioni innovative; grado di coinvolgimento nei processi lavorativi; attenzione alle esigenze dell'utenza e alla soluzione dei problemi; come previsto dall'art. 59, comma 2, lettera c) ed in relazione al diverso livello di professionalità.**

Sulla base di tali valutazioni il Responsabile di Struttura dovrà definire il piano di ripartizione delle quote nell'ambito della Struttura; in particolare, nell'ambito dei Dipartimenti, il Direttore e il Segretario sono tenuti a concordare i criteri per la distribuzione del fondo in argomento tra il personale coordinato.

Detto piano, firmato dal Responsabile, (dal Direttore e dal Segretario nell'ambito dei Dipartimenti) unitamente alle valutazioni conclusive, dovrà essere tempestivamente trasmesso al dipendente, che avrà cura di sottoscrivere e datare per "presa visione" (la firma per "presa visione" è finalizzata ad attestare l'informativa ricevuta dal dipendente e non equivale ad accettazione delle valutazioni).

In caso di assenza del dipendente è necessaria la notifica individuale con raccomandata A.R.

A conclusione della fase di notifica o di "presa visione" si procederà alla liquidazione dei compensi sulla base del piano di assegnazione firmato dal Responsabile della Struttura.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'informazione o della raccomandata il dipendente potrà formulare proprie osservazioni, sulle quali dovrà essere acquisito il parere di un apposito Comitato, presieduto dal Direttore Amministrativo (o da un suo delegato) e composto da un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione e da un numero pari di membri nominati dalle rappresentanze sindacali in contrattazione integrativa, più il Presidente della Commissione Consiliare del Personale. In caso di parità di voto dovrà prevalere quello

del Presidente. Detto Comitato dovrà deliberare entro 20 giorni dal ricevimento delle osservazioni del dipendente.

Nel caso di accoglimento dei ricorsi, da parte del Comitato suddetto, si procederà ai conguagli delle liquidazioni già effettuate sulla base delle decisioni assunte dallo stesso.

Nel caso in cui il compenso debba essere attribuito ad una unità di personale trasferita per mobilità interna, la Struttura di destinazione dovrà assegnare tale compenso relativo all'intero anno, dopo avere acquisito la suddetta valutazione dal Responsabile della Struttura di provenienza.

- **Risorse relative alle economie part-time ai sensi e nei limiti di cui all'art.1 - comma 57 - e seguenti della Legge n.662/1996:**

Dal fondo spettante alle Strutture Decentrate, annualmente, verrà detratto un importo pari ad euro 6.000, che il Direttore Amministrativo potrà utilizzare, sentiti i Direttori di Dipartimento interessati, al fine di incentivare le unità di personale, collocate nelle Strutture Decentrate, che hanno carichi di lavoro particolarmente elevati.

Dal fondo spettante all'Amministrazione Centrale, annualmente, verrà detratto un importo pari al 20% che verrà attribuito dal Direttore Amministrativo al personale afferente all'Amministrazione Centrale che, nel corso dell'anno di riferimento, ha svolto, con professionalità, funzioni specifiche, qualificate e complesse, sulla base di obiettivi assegnati direttamente dal Responsabile di Struttura.

Le risorse, relative al fondo in argomento, spettanti alle Strutture verranno liquidate **a tutto il personale tecnico-amministrativo in modo proporzionale rispetto a quanto già percepito dallo stesso**, nel medesimo anno, per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi.

CAPO 3

Criteri di distribuzione del fondo per la Produttività collettiva e miglioramento dei servizi, per l'anno 2004

Nell'anno 2004, in deroga a quanto previsto al Capo 2 punto 1c del presente accordo, l'importo giornaliero fisso dovrà essere calcolato sul 50% delle risorse complessivamente destinate all'istituto della produttività collettiva e miglioramento dei servizi (pari ad euro 419.771,52 più le eventuali ulteriori risorse che il Consiglio di Amministrazione stanzierà una tantum nell'anno 2004 per detto istituto).

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Prof. Salvatore LUBERTO__f.to Salvatore Luberto (17.5.2004)

Dott. ssa Paola Germana REGGIANI_f.to Paola Reggiani Gelmini

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

R.S.U.____f.to Pietro Abbracciavento_____

C.G.I.L. - S.N.U.R.____f.to Gianluca Tosetto_____

C.I.S.L. - Università____f.to Luigi Visco_____

U.I.L. – P.A. _____f.to Sergi Santo_____

S.N.A.L.S. - Conf.S.A.L._f.to Antonio Martino__(19.5.2004)_____